



Bruxelles, 14 giugno 2019
(OR. en)

10297/19

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0210(COD)**

**PECHE 290
CADREFIN 281
CODEC 1232**

NOTA

Origine:	presidenza
Destinatario:	Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (FEAMP) - Orientamento generale parziale

I. INTRODUZIONE

1. Il 12 giugno 2018, la Commissione ha trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio la proposta in oggetto. La proposta è stata presentata al Consiglio "Agricoltura e pesca" del 18 giugno 2018.
2. La proposta FEAMP va vista nel contesto della proposta della Commissione per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027 (QFP)¹ e della proposta della Commissione recante disposizioni comuni sui fondi orizzontali (RDC)².

¹ Proposta della Commissione per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027 (COM(2018) 321 final); (COM(2018) 322 final); (COM(2018) 323 final); (COM(2018) 324 final).

² Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti (COM(2018) 375 final - 2018/0196 (COD)).

3. Il Fondo intende dirigere in modo mirato i finanziamenti erogati dal bilancio dell'Unione per sostenere la politica comune della pesca (PCP), la politica marittima integrata dell'Unione e gli impegni internazionali dell'Unione in materia di governance degli oceani. Ai sensi della Comunicazione sul QFP, il nuovo FEAMP, così come quello attuale, continuerà a rappresentare uno strumento importante nel sostegno all'attuazione degli obiettivi della PCP, in particolare la sostenibilità del settore della pesca dell'UE e le comunità costiere che da quello dipendono. Continuerà altresì a rappresentare uno strumento prezioso per la promozione dell'economia blu nei settori della pesca e dell'acquacoltura, sostenendo così la crescita e la creazione di posti di lavoro salvaguardando nel contempo l'ambiente marino.
4. Il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni hanno formulato il loro parere, rispettivamente, il 12 dicembre 2018 e il 16 maggio 2018.
5. Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura il 4 aprile 2019³.
6. Il Gruppo "Politica interna della pesca" ha esaminato la proposta nelle riunioni svoltesi tra il 27 giugno 2018 e l'11 aprile 2019. L'11 aprile 2019, su richiesta della maggioranza delle delegazioni, la presidenza ha precisato la struttura del fondo nel testo di compromesso, sostituendo l'espressione "settori di sostegno" con "obiettivi specifici", collegati con il conseguimento degli obiettivi della PCP.
7. Sulla scorta di dette discussioni, la presidenza ha presentato al Gruppo un testo di compromesso⁴ che è stato esaminato nelle riunioni del 6, 10 e 16 maggio. Successivamente a tale esame la presidenza ha presentato un compromesso modificato⁵ il 23 maggio. La maggior parte delle disposizioni di questo compromesso modificato è stata ampiamente sostenuta dalle delegazioni, ma restano in sospeso alcuni punti.
8. Il 29 maggio 2019 la presidenza ha ricevuto dal Coreper orientamenti sui principali punti in sospeso, in seguito ai quali ha predisposto il testo di compromesso che ha ottenuto l'ampio sostegno del Gruppo il 6 giugno 2019⁶.

³ Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (FEAMP) (PE 625.439v03-00, A8-0176/2019).

⁴ WK 5543/2019.

⁵ WK 6253/2019.

⁶ WK 6669/2019.

9. Il 12 giugno 2019 un testo di compromesso riveduto⁷, che teneva conto delle discussioni in sede di Gruppo, è stato presentato al Coreper e ha ottenuto il sostegno di numerose delegazioni.
10. DK ha formulato una riserva d'esame parlamentare.
11. UK ha sciolto la riserva d'esame.

II. COMPROMESSO DELLA PRESIDENZA PER UN ORIENTAMENTO GENERALE PARZIALE

12. Il compromesso della presidenza lascia da parte tutti gli aspetti connessi al QFP [disposizioni tra parentesi quadre] e all'RDC (articoli 54, 55 e 56). Inoltre, saranno necessari ulteriori adeguamenti per allineare il testo del FEAMP ai regolamenti QFP e RDC una volta adottati. Riguardo ai considerando, agli atti delegati (articolo 52) o agli indicatori di risultato (articoli 37 e 48 e allegato I) non si è ancora tenuto un dibattito approfondito. Queste disposizioni andranno esaminate in una fase successiva.
13. Il compromesso della presidenza è stato elaborato sulla scorta delle discussioni svoltesi in sede di Gruppo, degli orientamenti ricevuti dal Coreper il 29 maggio 2019 e di numerose osservazioni scritte delle delegazioni.
14. Il compromesso della presidenza ha mantenuto i principali settori prioritari della proposta della Commissione e li ha approfonditi, in particolare il sostegno per le flotte dedite alla piccola pesca, il ricambio generazionale e lo sviluppo delle comunità locali. Su richiesta degli Stati membri sono state incluse una maggiore visibilità e flessibilità per l'acquacoltura. Inoltre, come nella proposta della Commissione, la presidenza si è anche concentrata sulla semplificazione e l'allineamento con l'RDC, al fine di offrire una maggiore flessibilità alle amministrazioni degli Stati membri nella fase di attuazione nonché la possibilità di adattare il programma alle specificità nazionali.

⁷ ST 9867/2019 ADD1.

15. A parere della presidenza, il compromesso che ha ottenuto il sostegno del Coreper il 12 giugno 2019 rappresenta un buon equilibrio tra le posizioni delle delegazioni oltre che una buona base di partenza per le future discussioni con il Parlamento europeo. La presidenza ha dedicato notevoli sforzi al testo di compromesso e ritiene che costituisca un'ottima base che consentirà alla prossima presidenza di avviare negoziati con il Parlamento europeo.

16. Gli aspetti principali del compromesso della presidenza riguardano i punti elencati in appresso.

a) Operazioni non ammissibili (articolo 13, lettere a), b), d) e l) e articoli 16, 16 nuovo, 17 e 18).

i. Operazioni che aumentano la capacità di pesca di un peschereccio o che accrescono la sua abilità di individuare i pesci (articolo 13, lettera a)):

come nella proposta della Commissione, il compromesso prevede che le operazioni che aumentano la capacità di pesca di un peschereccio o la sua abilità di individuare i pesci non siano ammissibili al sostegno del FEAMP. Tuttavia, su richiesta di varie delegazioni e in seguito alla conferma del Coreper del 29 maggio e del 12 giugno 2019, il testo di compromesso comporta una deroga a questa disposizione, deroga che è limitata alle operazioni collegate a investimenti per la sicurezza a bordo, le condizioni di lavoro e l'efficienza energetica e si associa a condizioni molto restrittive, ossia:

- il segmento della flotta corrispondente dev'essere in equilibrio,
- eventuali aumenti della capacità derivanti da tali operazioni devono essere compensati da un ritiro preliminare di una capacità almeno identica; e
- il massimale nazionale della capacità di pesca attribuito ad ogni Stato membro dev'essere rispettato.

Un approccio analogo è stato adottato nella posizione del Parlamento europeo in prima lettura.

Secondo la presidenza il testo di compromesso offre un equilibrio adeguato tra le posizioni degli Stati membri, sostiene al contempo gli obiettivi ambientali e socioeconomici della PCP e non pregiudica gli impegni dell'UE nelle sedi internazionali.

- ii. *Costruzione e acquisto di pescherecci o importazione di pescherecci (articolo 13, lettera b) e articolo 16) e sostituzione o ammodernamento di motori (articolo 13, lettera l) e articolo 16 nuovo):*

il compromesso della presidenza, come anche la proposta della Commissione, prevede che la costruzione e l'acquisto di pescherecci, o la loro importazione, come pure la sostituzione o l'ammodernamento di motori non costituiscano operazioni ammissibili al sostegno del FEAMP (articolo 13, lettere b) e l)), con alcune deroghe.

La Commissione nella sua proposta aveva limitato le deroghe ai pescherecci dediti alla piccola pesca. Tuttavia nel corso dell'esame della proposta in seno al Gruppo, la maggior parte delle delegazioni ha ritenuto che le deroghe andassero estese oltre le flotte della piccola pesca costiera. Per soddisfare questa gran maggioranza, il testo della presidenza ha quindi esteso le deroghe ai pescherecci di lunghezza fino a 24 metri. Il 29 maggio e il 12 giugno 2019 il Coreper ha confermato questo approccio.

- Primo acquisto di un peschereccio

La deroga di cui all'articolo 16 nuovo per il primo acquisto di un peschereccio prevede condizioni molto rigorose, che tengono conto dell'obiettivo di fondo della proposta della Commissione di sostenere il ricambio generazionale. La presidenza ritiene che questo compromesso rappresenti un ottimo equilibrio tra le posizioni degli Stati membri.

Il Parlamento europeo, nella sua posizione in prima lettura sul tema del primo acquisto di un peschereccio, ha previsto una facilità di accesso al credito, alle assicurazioni e agli strumenti finanziari per tutti i pescherecci, indipendentemente dalla loro lunghezza.

- Sostituzione o ammodernamento di motori

Il compromesso della presidenza mantiene la condizione prevista dalla proposta della Commissione, ossia che la capacità in kW del motore nuovo o ammodernato non deve superare quella del motore già in uso, ma aggiunge una condizione supplementare per i pescherecci di lunghezza compresa tra i 12 e i 24 metri, cioè che il motore nuovo o ammodernato dovrebbe emettere almeno il 15% di CO₂ in meno rispetto al regime in vigore. Il 29 maggio e il 12 giugno 2019 il Coreper ha confermato questo approccio. Inoltre, per quanto riguarda il metodo utilizzato per misurare la riduzione di emissioni di CO₂, il Coreper ha sostenuto il modo di procedere della presidenza, vale a dire conferire alla Commissione il potere di adottare atti d'esecuzione allo scopo di stabilire detto metodo di calcolo della riduzione di emissioni di CO₂ al fine di garantire un terreno di parità nell'applicazione di tale condizione.

Il compromesso della presidenza rispecchia il desiderio della gran maggioranza degli Stati membri di estendere il sostegno alle flotte diverse da quelle dedite alla piccola pesca, senza una riduzione obbligatoria della potenza in kW, in linea con l'attuale QFP.

iii. Arresto temporaneo o definitivo delle attività di pesca (articolo 13, lettera d), articoli 17 e 18)

Come nella proposta della Commissione, il testo della presidenza prevede che l'arresto temporaneo o definitivo delle attività di pesca non siano operazioni ammissibili al sostegno del FEAMP, ma con alcune deroghe,

le quali rispecchiano la richiesta di gran parte delle delegazioni di mantenere lo status quo dell'attuale regolamento FEAMP su questo punto. Il Parlamento europeo ha adottato una posizione analoga al riguardo.

b) Aliquota di intensità di aiuto per il primo acquisto di un peschereccio (riga 1 dell'allegato III)

La Commissione ha proposto di scostarsi dalla regola generale del 50% per l'aliquota massima di intensità di aiuto e di fissare un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 30% per gli investimenti sia nel primo acquisto di un peschereccio che nella sostituzione o nell'ammodernamento di un motore.

Nel corso dell'esame del Gruppo, un buon numero di delegazioni ha chiesto che l'aliquota di intensità di aiuto sia mantenuta al 50%. Il 29 maggio 2019 la presidenza ha ricevuto orientamenti dal Coreper di mantenere l'aliquota di intensità di aiuto per questo tipo di investimenti al 50%. Ciononostante, dal momento che alcune delegazioni hanno insistito su un'aliquota più bassa durante le discussioni in sede di Gruppo il 6 giugno e di Coreper il 12 giugno 2019, la presidenza, in uno spirito di compromesso, ha proposto un'aliquota di intensità di aiuto del 40%.

c) Destinazione specifica per compiti di controllo e raccolta dei dati (articolo 6, paragrafo 4)

Analogamente alla proposta della Commissione, il compromesso della presidenza prevede che almeno il 15% del sostegno finanziario dell'Unione attribuito per ciascuno Stato membro sia assegnato per compiti di controllo e raccolta dati. Ciò permetterebbe di aumentare il numero di stock per i quali è disponibile un parere scientifico nonché di migliorare le conoscenze scientifiche sull'ambiente marino, nel rispetto degli obiettivi della PCP. Alcune delegazioni vorrebbero aumentare la percentuale di destinazione specifica, fino al 25%, mentre altre hanno chiesto di ridurla al 3% o persino di sopprimerla.

Nel mantenere la proposta della Commissione su questo punto, la presidenza ritiene che il testo rappresenti un compromesso equilibrato tra le varie posizioni delle delegazioni e offra flessibilità su tutte le problematiche espresse dalle delegazioni.

III. CONCLUSIONI

17. Si invita il Consiglio a dare il proprio accordo sull'orientamento generale parziale relativo al FEAMP che figura nel doc. 10297/2019 PECHE 290 CADREFIN 281 CODEC 1232.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, [...] la pesca e l'acquacoltura e che abroga il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

TITOLO I: QUADRO GENERALE

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, [...] la pesca e **l'acquacoltura** (FEAMPA). Esso stabilisce le priorità del FEAMPA, il bilancio per il periodo 2021-2027 [...] e le regole specifiche di erogazione dei finanziamenti **dell'Unione**, che integrano le regole generali applicabili al FEAMPA a norma del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni].

Articolo 2

[...]

Articolo 3

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento e fatto salvo il paragrafo 2, si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013, all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1379/2013, all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1224/2009, **all'articolo 2 del regolamento (UE) [regolamento che istituisce il programma InvestEU]** e all'articolo 2 del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni].
2. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
 - 1) [...]
 - 2) "ambiente comune per la condivisione delle informazioni (CISE)": un ambiente di sistemi sviluppati per favorire lo scambio di informazioni tra le autorità coinvolte nella sorveglianza marittima, a livello intersettoriale e transfrontaliero, al fine di migliorare la conoscenza delle attività in mare;
 - 3) "guardia costiera": le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera, le quali comprendono la sicurezza marittima, la protezione marittima, la dogana marittima, la prevenzione e la repressione dei traffici e del contrabbando, l'applicazione del diritto marittimo, il controllo delle frontiere marittime, la sorveglianza marittima, la protezione dell'ambiente marino, la ricerca e il soccorso, la risposta a incidenti e calamità, il controllo della pesca e altre attività connesse a tali funzioni;
 - 4) "rete europea di osservazione e di dati dell'ambiente marino (EMODnet)": un partenariato che ha il compito di assemblare dati e metadati marini per rendere tali risorse frammentate più facilmente accessibili e utilizzabili da parte di utenti pubblici e privati e offrire dati marini armonizzati, interoperabili e di qualità certa;
 - 5) "pesca sperimentale": **qualsiasi operazione di [...] pesca praticata a fini commerciali in una determinata zona al fine di valutare la redditività e la sostenibilità biologica dello sfruttamento regolare a lungo termine delle risorse della pesca in tale zona per quanto concerne [...] stock** che non sono stati oggetto di **pesca commerciale [...]**

- 6) "pescatore": qualsiasi persona [...] che esercita attività di pesca commerciale riconosciute dallo Stato membro interessato;
- 7) "pesca nelle acque interne" : le attività di pesca praticate nelle acque interne a fini commerciali da pescherecci o mediante l'utilizzo di altri dispositivi, compresi quelli per la pesca sul ghiaccio;
- 8) "governance internazionale degli oceani": un'iniziativa dell'Unione intesa a migliorare il quadro generale dei processi, degli accordi, delle intese, delle norme e delle istituzioni internazionali e regionali mediante un approccio intersettoriale coerente e basato sulle norme al fine di garantire oceani sani, sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile;
- 9) "politica marittima": una politica dell'Unione il cui scopo è promuovere un processo decisionale integrato e coerente al fine di ottimizzare lo sviluppo sostenibile, la crescita economica e la coesione sociale dell'Unione, in particolare delle zone costiere e insulari e delle regioni ultraperiferiche, nonché dei settori dell'economia blu sostenibile, grazie a politiche coerenti nel settore marittimo e alla cooperazione internazionale in materia;
- 10) "sicurezza e sorveglianza marittima": le attività volte a comprendere, a prevenire ove possibile e a gestire secondo un approccio globale tutti gli eventi e le azioni connessi al settore marittimo che potrebbero avere ripercussioni sugli ambiti della sicurezza e protezione marittima, dell'applicazione della legge, della difesa, del controllo delle frontiere, della protezione dell'ambiente marino, del controllo della pesca e degli interessi economici e commerciali dell'Unione;
- 11) "pianificazione dello spazio marittimo": un processo mediante il quale le pertinenti autorità dello Stato membro analizzano e organizzano le attività umane nelle zone marine al fine di conseguire obiettivi ecologici, economici e sociali;

(11 nuovo) "organismo pubblico": lo Stato, le autorità regionali o locali, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni formate da una o più di tali autorità o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico;

- 12) [...]
- 13) "strategia per un bacino marino": un quadro integrato per affrontare le problematiche marine e marittime comuni cui sono confrontati gli Stati membri ed eventualmente i paesi terzi, in un bacino marino o in uno o più sottobacini marini, e per promuovere la cooperazione e il coordinamento al fine di realizzare la coesione economica, sociale e territoriale; è elaborata dalla Commissione in collaborazione con i paesi interessati, le loro regioni ed eventuali altri portatori di interessi;

- 14) "piccola pesca costiera": la pesca praticata da pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi trainati elencati all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio⁸;
- 15) "economia blu sostenibile": tutte le attività economiche settoriali e intersettoriali svolte nell'insieme del mercato unico in relazione agli oceani, ai mari, alle coste e alle acque interne, anche nelle regioni ultraperiferiche e nei paesi dell'Unione privi di sbocco sul mare, compresi i settori emergenti e i beni e servizi non destinabili alla vendita, che sono conformi alla legislazione ambientale dell'Unione.

Articolo 4

Priorità

Il FEAMPA contribuisce all'attuazione della PCP e della politica marittima. Esso persegue le seguenti priorità:

- 1) promuovere la pesca sostenibile e la conservazione delle risorse biologiche [...] **acquatiche**;
- 2) **promuovere le attività di [...] acquacoltura [...] sostenibile e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura**;
- 3) consentire la crescita di un'economia blu sostenibile e promuovere [...] **lo sviluppo di comunità della pesca e dell'acquacoltura nelle aree costiere e interne**;
- 4) rafforzare la governance internazionale degli oceani e garantire oceani e mari sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile.

Il sostegno nell'ambito del FEAMPA contribuisce al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione in materia di ambiente, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi. Tale contributo è oggetto di sorveglianza in conformità della metodologia di cui all'allegato IV.

⁸ Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11).

CAPO II

Quadro finanziario

Articolo 5

Bilancio

1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del FEAMPA per il periodo 2021-2027 ammonta a [6 140 000 000 EUR] a [prezzi correnti].
2. La parte della dotazione finanziaria assegnata al FEAMPA a norma del titolo II è eseguita in regime di gestione concorrente in conformità del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni] e dell'articolo 63 del regolamento (UE) [regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione].
3. La parte della dotazione finanziaria assegnata al FEAMPA a norma del titolo III è eseguita direttamente dalla Commissione in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) [regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione] o in regime di gestione indiretta in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento.

Articolo 6

Risorse di bilancio in regime di gestione concorrente

1. La parte della dotazione finanziaria in regime di gestione concorrente di cui al titolo II ammonta a [5 311 000 000 EUR] a [prezzi correnti], secondo la ripartizione annuale stabilita nell'[allegato V].

2. Per le operazioni nelle regioni ultraperiferiche ogni Stato membro interessato assegna, nell'ambito del sostegno finanziario dell'Unione stabilito nell'allegato V, almeno:
 - a) [102 000 000] EUR per le Azzorre e Madera;
 - b) [82 000 000] EUR per le Isole Canarie;
 - c) [131 000 000] EUR per la Guadalupa, la Guyana francese, la Martinica, Mayotte, la Riunione e Saint-Martin.
3. L'indennizzo di cui all'articolo 21 [...] **può** superare il [50%] di ciascuna delle dotazioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c) **in circostanze giustificate in ciascun piano d'azione per le regioni ultraperiferiche.**
4. Almeno il 15% del sostegno finanziario dell'Unione attribuito a ciascuno Stato membro è assegnato **nel programma preparato e presentato a norma dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni] agli obiettivi specifici [...]** di cui [...] agli articoli 19 e 20. Gli Stati membri che non hanno accesso ad acque dell'Unione possono applicare una percentuale inferiore in relazione alla portata dei loro compiti di controllo e raccolta dei dati.
5. Il sostegno finanziario dell'Unione nell'ambito del FEAMPA assegnato per Stato membro [...] agli **obiettivi specifici** di cui [...] agli articoli **16 nuovo**, 17 [...] e [...] 18 non può superare la più elevata delle due soglie seguenti:
 - a) 6 000 000 EUR; o
 - b) il 1[...]**5**% del sostegno finanziario dell'Unione assegnato per Stato membro.
6. Conformemente agli articoli 30, 31 e 32 del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni], il FEAMPAA, su iniziativa di uno Stato membro, può sostenere l'assistenza tecnica ai fini di un'amministrazione e un uso efficaci del presente Fondo.

Articolo 7

Ripartizione finanziaria per la gestione concorrente

Le risorse disponibili per gli stanziamenti degli Stati membri di cui all'articolo 6, paragrafo 1, per il periodo 2021-2027 sono indicate nella tabella che figura nell'[allegato V].

Articolo 8

Risorse di bilancio in regime di gestione diretta e indiretta

1. La parte della dotazione finanziaria in regime di gestione diretta e indiretta di cui al titolo III ammonta a [829 000 000] EUR a [prezzi correnti].
2. {L'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del FEAMPA, segnatamente le attività di preparazione, sorveglianza, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali.

In particolare, su iniziativa della Commissione e limitatamente a un massimale dell'1,7% della dotazione finanziaria di cui all'articolo 5, paragrafo 1, il FEAMPA può sostenere le seguenti misure}:

- a) l'assistenza tecnica per l'attuazione del presente regolamento di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni];
 - b) la preparazione, la sorveglianza e la valutazione di accordi di partenariato per una pesca sostenibile e la partecipazione dell'Unione a organizzazioni regionali di gestione della pesca;
 - c) la creazione di una rete europea di gruppi di azione locale.
3. Il FEAMPA sostiene i costi relativi ad attività di comunicazione e informazione connesse all'attuazione del presente regolamento.

CAPO III

Programmazione

Articolo 9

Programmazione del sostegno in regime di gestione concorrente

1. In conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni], ogni Stato membro elabora un unico programma⁹ per attuare le priorità di cui all'articolo 4.
 2. Il sostegno di cui al titolo II **per il perseguimento degli obiettivi strategici di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni]** è organizzato in base [...] **alle priorità e agli obiettivi specifici** indicati nell'allegato II.
 3. Oltre agli elementi indicati all'articolo 17 del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni], il programma contiene:
 - a) un'analisi della situazione in termini di punti di forza e carenze, opportunità e minacce e l'identificazione dei bisogni che il programma deve soddisfare nella zona geografica pertinente, inclusi, se del caso, i bacini marini [...] **pertinenti per il** programma;

[...];
- [...] **b)** se del caso, i piani d'azione per le regioni ultraperiferiche di cui al paragrafo 4.

⁹ La Germania illustra nel suo programma operativo le modalità con cui le condizioni di cui all'articolo 16 del regolamento recante disposizioni comuni sono soddisfatte. La Commissione dovrebbe rilasciare una dichiarazione per confermare questa posizione.

4. **Gli Stati membri, nell'effettuare l'analisi dei punti di forza e carenze, delle opportunità e minacce e l'identificazione dei bisogni, tengono conto delle esigenze specifiche della piccola pesca costiera, di cui all'allegato V del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni].**

Oltre agli elementi indicati all'articolo 17 del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni], per la piccola pesca costiera gli Stati membri possono tener conto di quanto segue:

- a) **adeguamento e gestione della capacità di pesca;**
- b) **promozione di pratiche di pesca a basso impatto, resilienti ai cambiamenti climatici e a basse emissioni di carbonio, che consentano di ridurre al minimo i danni per l'ambiente marino;**
- c) **rafforzamento della catena di valore del settore e promozione di strategie di marketing;**
- d) **promozione di competenze, conoscenze, innovazione e dello sviluppo di capacità;**
- e) **miglioramento della salute, della sicurezza e delle condizioni di lavoro a bordo dei pescherecci;**
- f) **maggior conformità alle prescrizioni in materia di raccolta dei dati, tracciabilità, monitoraggio, controllo e sorveglianza;**
- g) **coinvolgimento nella gestione partecipativa dello spazio marittimo, anche per quanto riguarda le zone marine protette e le zone Natura 2000;**
- h) **diversificazione delle attività nel contesto più ampio dell'economia blu sostenibile;**
- i) **organizzazione collettiva dei processi decisionali e consultivi e partecipazione agli stessi;**
- j) **linee guida volontarie della FAO per garantire una pesca su piccola scala sostenibile;**
- k) **piano d'azione regionale per la pesca su piccola scala della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo.**

- 5. [...]** Nell'ambito del loro programma gli Stati membri interessati elaborano, per ciascuna delle loro regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 6, paragrafo 2, un piano d'azione che stabilisce:
- a) una strategia per lo sfruttamento sostenibile della pesca e per lo sviluppo dei settori dell'economia blu sostenibile;
 - b) una descrizione delle principali azioni previste e dei corrispondenti mezzi finanziari, tra cui:
 - i il sostegno strutturale al settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al titolo II;
 - ii l'indennizzo per i costi aggiuntivi di cui all'articolo 21;
 - iii qualsiasi altro investimento a favore dell'economia blu sostenibile necessario a conseguire uno sviluppo costiero sostenibile.
- 6. [...]** La Commissione elabora per ciascun bacino marino un'analisi che ne indichi i punti di forza e le carenze comuni con riguardo al conseguimento degli obiettivi della PCP di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Se del caso, l'analisi tiene conto delle strategie esistenti a livello di macroregione e bacino marino.
- 7. [...]** La Commissione valuta il programma in conformità dell'articolo 18 del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni]. La valutazione della Commissione tiene conto in particolare:
- a) della massimizzazione del contributo del programma alle priorità di cui all'articolo 4;
 - b) dell'equilibrio tra la capacità di pesca delle flotte e le possibilità di pesca disponibili, secondo quanto comunicato ogni anno dagli Stati membri a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

- c) se del caso, dei piani di gestione adottati a norma degli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013, dei piani di gestione adottati a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio e delle raccomandazioni delle organizzazioni regionali di gestione della pesca applicabili all'Unione;
- d) dell'attuazione dell'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- e) dei dati più recenti relativi alla performance socioeconomica dell'economia blu sostenibile, e in particolare del settore della pesca e dell'acquacoltura;
- f) se del caso, delle analisi di cui al paragrafo [...] 6;
- g) del contributo del programma alla conservazione e al ripristino degli ecosistemi marini, mentre il sostegno connesso alle zone Natura 2000 è conforme ai quadri di azioni prioritarie istituiti a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE;
- h) del contributo del programma alla riduzione dei rifiuti marini in linea con la direttiva xx/xx del Parlamento europeo e del Consiglio [direttiva sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente];
- i) del contributo del programma alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi.

7. [...]

8. [...]

Articolo 10

Programmazione del sostegno in regime di gestione diretta e indiretta

Ai fini dell'attuazione del titolo III, **la Commissione adotta atti di esecuzione che istituiscono** [...] programmi di lavoro [...]. I programmi di lavoro stabiliscono, se del caso, l'importo globale riservato per le operazioni di finanziamento misto di cui all'articolo 47. **Fatta eccezione per quanto riguarda l'assistenza tecnica, tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 53, paragrafo 2.**

TITOLO II: SOSTEGNO IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE

CAPO I

Principi generali del sostegno

Articolo 11

Aiuti di Stato

1. Fatto salvo il paragrafo 2, agli aiuti concessi dagli Stati membri a imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura si applicano gli articoli 107, 108 e 109 del trattato.
2. Gli articoli 107, 108 e 109 del trattato non si applicano tuttavia ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma del presente regolamento e che rientrano nell'ambito d'applicazione dell'articolo 42 del trattato.
3. Le disposizioni nazionali che istituiscono finanziamenti pubblici superiori alle disposizioni del presente regolamento relativamente ai pagamenti di cui al paragrafo 2 sono trattate globalmente sulla base del paragrafo 1.

Articolo 12

Ammissibilità delle domande

1. Una domanda presentata da un **operatore** [...] non è ammissibile [...] per un periodo di tempo determinato stabilito a norma del paragrafo 4 se l'autorità competente ha accertato che [...] **l'operatore** in questione:
 - a) ha commesso infrazioni gravi ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio o dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio o di altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio **nel quadro della PCP**;
 - b) ha partecipato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008, o di una nave battente bandiera di un paese identificato come paese terzo non cooperante ai sensi dell'articolo 33 di tale regolamento; oha commesso uno qualsiasi dei reati ambientali di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, se la domanda riguarda il sostegno di cui all'articolo 23.

2. **Se [...] una qualsiasi delle situazioni [...] di cui al paragrafo 1 si verifica durante [...] tutto il periodo compreso tra la presentazione della domanda [...] e [...] cinque anni dopo [...] l'esecuzione del pagamento finale, [...] il sostegno corrisposto a titolo del FEAMPA relativamente a tale domanda è recuperato dall'operatore, in conformità dell'articolo 97 del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni].**
3. Fatte salve norme nazionali più rigorose concordate nell'accordo di partenariato con lo Stato membro interessato, una domanda presentata da un **operatore [...]** è inammissibile per un periodo di tempo determinato stabilito a norma del paragrafo 4 se l'autorità competente ha accertato **con decisione definitiva che l'operatore [...]** ha commesso una frode quale definita all'articolo 3 della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰, **nell'ambito del FEAMP o del FEAMPA.**
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 52 per quanto riguarda:
- la definizione della soglia che fa scattare l'inammissibilità e la durata del periodo di inammissibilità di cui ai paragrafi 1 e 3, che è proporzionata alla natura, alla gravità, alla durata e alla reiterazione dell'infrazione grave, della violazione o della frode e ha durata minima di un anno;
 - le date di inizio o fine del periodo di tempo di cui ai paragrafi 1 e 3.

4 nuovo Gli Stati membri possono applicare, conformemente alle norme nazionali, un periodo di inammissibilità più lungo di quello stabilito a norma del paragrafo 4. Gli Stati membri possono applicare un periodo di inammissibilità anche alle domande presentate dai pescatori dediti alla pesca nelle acque interne che hanno commesso infrazioni gravi quali definite dalle norme nazionali.

5. Gli Stati membri dispongono che [...] **gli operatori** che presentano una domanda nell'ambito del FEAMPA forniscano all'autorità di gestione una dichiarazione firmata attestante [...] **che non rientrano in nessuna delle situazioni** elencate ai paragrafi 1 e 3. Prima di approvare l'operazione, gli Stati membri accertano la veridicità di tale dichiarazione in base alle informazioni disponibili nei registri nazionali delle infrazioni di cui all'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1224/2009 o ad altri dati disponibili.

Ai fini dell'accertamento di cui al primo comma, uno Stato membro fornisce, su richiesta di un altro Stato membro, le informazioni contenute nel suo registro nazionale delle infrazioni di cui all'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

¹⁰ Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.07.2017, pag. 29).

Articolo 12 nuovo

Ammissibilità al sostegno del FEAMPA in regime di gestione concorrente

Fatti salvi l'articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento e l'articolo 57 del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni], le operazioni di cui al titolo II sono ritenute ammissibili al sostegno nell'ambito del FEAMPA purché siano conformi al diritto applicabile dell'UE e non siano escluse a norma dell'articolo 13.

Articolo 13

Operazioni o spese non ammissibili

Non sono ammissibili al sostegno del FEAMPA le seguenti operazioni o spese:

- a) operazioni che aumentano la capacità di pesca di un peschereccio o sovvenzionano l'acquisto di attrezzature che accrescono l'abilità di un peschereccio di individuare i pesci, **fatta eccezione per le operazioni collegate a investimenti per la sicurezza a bordo, le condizioni di lavoro e l'efficienza energetica, purché il segmento della flotta corrispondente a cui l'operazione si riferisce sia in equilibrio, eventuali aumenti della capacità derivanti da tali operazioni siano compensati da un ritiro preliminare di una capacità almeno identica e sia rispettato il massimale nazionale della capacità di pesca attribuito ad ogni Stato membro;**
- b) la costruzione e l'acquisto di pescherecci o l'importazione di pescherecci, salvo altrimenti disposto dal presente regolamento;
- c) il trasferimento o il cambio di bandiera di un peschereccio verso paesi terzi, anche attraverso la creazione di imprese comuni con partner di tali paesi;
- d) l'arresto temporaneo o definitivo delle attività di pesca, salvo altrimenti disposto dal presente regolamento;
- e) la pesca sperimentale, **a meno che non sia praticata da istituti scientifici al fine di esaminare le possibili opzioni di gestione degli stock ittici per garantire una pesca sostenibile o la pesca sperimentale delle specie invasive incluse nell'elenco dell'UE di cui al regolamento n. 1143/2014;**
- f) il trasferimento di proprietà di un'impresa;
- g) il ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come **misura di reintroduzione o altra** misura di conservazione da un atto giuridico dell'Unione o nel caso di ripopolamento sperimentale;
- h) la costruzione di nuovi porti [...] o nuove sale per la vendita all'asta;

- i) meccanismi di intervento per il ritiro di prodotti della pesca o dell'acquacoltura dal mercato, in via temporanea o permanente, allo scopo di ridurre l'offerta per evitare il calo dei prezzi o provocarne l'aumento; [...]
- j) investimenti a bordo dei pescherecci necessari per conformarsi ai requisiti imposti dal diritto dell'Unione [...] **in vigore al momento della presentazione della domanda**, compresi i requisiti previsti dagli obblighi contratti dall'Unione nell'ambito di organizzazioni regionali di gestione della pesca, **salvo altrimenti disposto dal presente regolamento**;
- k) investimenti a bordo di pescherecci che hanno svolto attività **di pesca** in mare per meno di 60 giorni [...] nel corso [...] dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno [...];
- l) **la sostituzione o l'ammodernamento di un motore principale o ausiliario di un peschereccio, salvo altrimenti disposto dal presente regolamento.**

CAPO II

Priorità 1: promuovere la pesca sostenibile e la conservazione delle risorse biologiche [...] acquatiche

SEZIONE 1

[...]

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL SOSTEGNO

Articolo 14

[...]

Obiettivi specifici

1. Il sostegno di cui al presente capo **riguarda gli interventi che** contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della PCP definiti all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 **attraverso uno o più dei [...] seguenti obiettivi specifici:**

- (a) **rafforzare le attività di pesca sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale;**
- (b) **aumentare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di CO2 sostituendo o ammodernando i motori dei pescherecci;**
- (c) **promuovere l'adeguamento della capacità di pesca alle possibilità di pesca in caso di arresto definitivo e contribuire a un tenore di vita equo in caso di arresto temporaneo delle attività di pesca;**
- (d) **favorire l'efficacia del controllo della pesca e dell'attuazione delle norme, nonché l'affidabilità dei dati destinati a un processo decisionale basato sulle conoscenze;**
- (e) **promuovere condizioni di parità per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche; e**
- (f) **contribuire alla tutela e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici.**

[
[...]

2. Il sostegno [...] **previsto** dal presente capo [...] può applicarsi [...] alla pesca nelle acque interne, ad eccezione[...] **delle disposizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 2, lettere a) e b), all'articolo 16 nuovo, paragrafo 1, lettere a) e b), all'articolo 16 nuovo, paragrafo 3, all'articolo 17, all'articolo 18, paragrafo 1, lettere a), b), b bis) e c), e all'articolo 18, paragrafo 3.**

SEZIONE 2

Condizioni specifiche

[...]

Articolo 15

[...]

Trasferimento o cambio di bandiera dei pescherecci

Se il sostegno di cui al presente capo è erogato per una nave, questa non può essere trasferita o reimmatricolata al di fuori dell'Unione per almeno cinque anni dal pagamento finale per l'operazione sovvenzionata.

1. [...]

[...]

Articolo 16

[...] Prima acquisizione di un peschereccio [...]

1. [...] **In deroga all'articolo 13, lettera b), per conseguire l'obiettivo specifico di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), [...] il sostegno può includere la prima acquisizione di un peschereccio, o l'acquisizione della sua proprietà parziale, da parte di una persona fisica che:**

a) [...] al momento della presentazione della domanda [...] non superi i 40 anni di età; e

b) abbia lavorato per almeno cinque anni come pescatore o abbia acquisito un'adeguata formazione [...];

[...]

1 nuovo Il sostegno ai sensi del presente articolo può essere erogato anche alle persone giuridiche interamente detenute da una o più persone fisiche ciascuna delle quali deve soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 1.

2. Il sostegno ai sensi del presente articolo può essere erogato unicamente riguardo a un peschereccio che:

- a) appartiene a un segmento della flotta peschereccia per il quale l'ultima relazione sulla capacità di pesca di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento;
- b) **è attrezzato per la pesca in mare;**
- c) **è stato registrato nel registro della flotta per almeno i 3 anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di sostegno; e**
- d) **ha una lunghezza fuori tutto non superiore a 24 metri.**

[...]

3. La prima acquisizione contemplata dai paragrafi 1 e 1 nuovo non è considerata un trasferimento di proprietà di un'impresa ai sensi dell'articolo 13, lettera f).

[...]

a) [...]

b) [...]

c) [...]

4. [...]

Articolo 16 nuovo

Sostituzione o ammodernamento di un motore principale o ausiliario

1. In deroga all'articolo 13, lettera l), per conseguire l'obiettivo specifico di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), il sostegno è erogato unicamente ai pescherecci di lunghezza fuori tutto fino a 24 metri che rispettano le seguenti condizioni:
 - a) il peschereccio appartiene a un segmento di flotta per il quale l'ultima relazione sulla capacità di pesca di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento;
 - b) per i piccoli pescherecci costieri, la capacità in kW del motore nuovo o ammodernato non supera quella del motore attuale; e
 - c) per gli altri pescherecci di lunghezza fuori tutto fino a 24 metri, la capacità in kW del motore nuovo o ammodernato non supera quella del motore attuale e il motore nuovo o ammodernato emette almeno il 15% di CO₂ in meno rispetto al motore attuale.
2. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i motori sostituiti o ammodernati siano sottoposti alla verifica del rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c).
3. Ogni riduzione di capacità di pesca in kW conseguente alla sostituzione o all'ammodernamento di un motore principale o ausiliario è radiata definitivamente dal registro della flotta peschereccia dell'Unione.
4. La Commissione adotta atti di esecuzione intesi a stabilire il metodo di calcolo della riduzione delle emissioni di CO₂ di cui a paragrafo 1, lettera c). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 53, paragrafo 2.

[...]

[...]

Articolo 17

[...] Arresto definitivo delle attività di pesca

[...]

[...] **In deroga all'articolo 13, lettera d), può essere fornito sostegno all'arresto definitivo al fine di adeguare le capacità di pesca alle possibilità di pesca in virtù dell'obiettivo specifico [...] di cui [...] all'articolo 14, paragrafo 1, lettera c). [...] [...], [...] Il sostegno all'arresto definitivo rispetta le seguenti condizioni:**

- a) l'arresto delle attività è previsto in quanto strumento di un piano d'azione di cui all'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- b) l'arresto è conseguito tramite la demolizione del peschereccio o il disarmo e il conseguente riadattamento dello stesso per adibirlo ad attività diverse dalla pesca commerciale, in linea con gli obiettivi della politica comune della pesca e dei piani pluriennali;
- c) il peschereccio è registrato come peschereccio in attività e ha svolto attività di pesca in mare per almeno [...] **90** giorni all'anno nel corso degli ultimi [...] **due** anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno;
- d) una capacità di pesca equivalente è definitivamente radiata dal registro della flotta peschereccia dell'Unione e le licenze e autorizzazioni di pesca sono definitivamente revocate, a norma dell'articolo 22, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
e
- e) al beneficiario è fatto divieto di registrare un nuovo peschereccio nei cinque anni successivi alla concessione del sostegno.

a) [...]

b) [...]

[...]

4. [...]

Articolo 18

Arresto [...] temporaneo delle attività di pesca

1. **[...] In deroga all'articolo 13, lettera d), può essere fornito sostegno all'arresto temporaneo per conseguire l'obiettivo specifico [...] di cui [...] all'articolo 14, paragrafo 1, lettera c). Il sostegno all' [...]arresto [...] temporaneo delle attività di pesca è [...] erogato nelle seguenti circostanze:**

a) misure di conservazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b), c) e j), del regolamento (UE) n. 1380/2013 o da misure di conservazione equivalenti adottate da organizzazioni regionali di gestione della pesca, se applicabili all'Unione;

b) misure adottate dalla Commissione in caso di grave minaccia per le risorse biologiche marine ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

b bis) misure di emergenza adottate dagli Stati membri a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

c) l'interruzione, per motivi di forza maggiore, dell'applicazione di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile o del relativo protocollo; o

d) calamità naturali o incidenti ambientali ufficialmente riconosciuti dalle autorità competenti dello Stato membro interessato.

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 può essere erogato unicamente se [...] le attività commerciali della nave in questione sono interrotte per un periodo di almeno **5 giorni consecutivi** e [...] **di almeno 30 giorni nel corso di un determinato anno civile**. [...].

3. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è erogato unicamente:

a) ai proprietari **o agli operatori**¹¹ di pescherecci che sono registrati come pescherecci in attività e hanno svolto attività di pesca in mare per almeno 120 giorni [...] nel corso degli ultimi [...] **due** anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno; [...]

b) ai pescatori che hanno lavorato in mare a bordo di un peschereccio dell'Unione interessato dall'arresto [...] per almeno 120 giorni [...] nel corso degli ultimi [...] **due** anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di sostegno [...]; **o**

c) **ai pescatori che non utilizzano pescherecci.**

Il riferimento al numero di giorni in mare di cui al presente paragrafo non si applica alla pesca dell'anguilla.

4. Il sostegno di cui al paragrafo 1 può essere erogato per una durata massima di 6 mesi per peschereccio **o per pescatore che non utilizza pescherecci** nel corso del periodo dal 2021 al 2027.

5. Tutte le attività di pesca svolte dai pescherecci **o** dai pescatori interessati sono effettivamente sospese nel periodo interessato dall'arresto. L'autorità competente si accerta che la nave **o il pescatore** in questione abbia sospeso ogni attività di pesca nel periodo interessato dall'arresto [...] **temporaneo** e che il suo utilizzo per altri fini non dia luogo a sovracompensazioni.

¹¹ Armatori.

Articolo 19

Controllo ed esecuzione

1. **[...] Per conseguire l'obiettivo specifico di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), attraverso l'efficacia del controllo della pesca e dell'attuazione delle norme, è erogato un sostegno per** lo sviluppo e l'attuazione di un regime unionale di controllo della pesca quale previsto all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ulteriormente specificato nel regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio **e nel regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio.**

2. In deroga all'articolo 13, lettera j), il sostegno di cui al paragrafo 1 può inoltre riguardare:
 - a) [...] l'acquisto e l'installazione, a bordo della nave, dei necessari componenti dei sistemi obbligatori di localizzazione e di comunicazione elettronica utilizzati a fini di controllo;
 - b) l'acquisto e l'installazione, a bordo della nave, dei necessari componenti dei sistemi obbligatori di controllo elettronico a distanza utilizzati per controllare l'attuazione dell'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013;
 - c) l'acquisto e l'installazione, a bordo della nave, di dispositivi per la misurazione e registrazione continuative obbligatorie della potenza di propulsione del motore.

3. [...] ¹²

4. [...]

¹² Considerando

Articolo 20

Raccolta e trattamento di dati a fini scientifici e di gestione della pesca e dell'acquacoltura

[...] [...] **Per conseguire l'obiettivo specifico di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d) attraverso dati attendibili cui sia improntata una procedura decisionale informata, è erogato un sostegno per** la raccolta, la gestione e l'uso di dati a fini scientifici e di gestione della pesca **e dell'acquacoltura**, secondo quanto previsto all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ulteriormente specificato nel regolamento (UE) 2017/1004, sulla base dei piani di lavoro nazionali di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2017/1004.

[...]

[...]

[...]

Articolo 21

Indennizzo per i costi aggiuntivi gravanti sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura nelle regioni ultraperiferiche

1. [...] **Per conseguire l'obiettivo specifico di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera e), è erogato un sostegno per** l'indennizzo per i costi aggiuntivi che ricadono sui beneficiari nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 6, paragrafo 2.
2. Per le regioni di cui al paragrafo 1 gli Stati membri interessati determinano, in base ai criteri stabiliti in conformità del paragrafo 7, l'elenco dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e i quantitativi corrispondenti che possono beneficiare dell'indennizzo.
3. Nello stabilire l'elenco e i quantitativi di cui al paragrafo 2 gli Stati membri tengono conto di tutti i fattori pertinenti, in particolare della necessità di assicurare che l'indennizzo sia conforme alle norme della PCP.

4. Non possono beneficiare dell'indennizzo i prodotti della pesca e dell'acquacoltura:
 - a) catturati da pescherecci di paesi terzi, ad eccezione di quelli battenti bandiera del Venezuela e operanti nelle acque dell'Unione, in conformità della decisione (UE) 2015/1565 del Consiglio¹³;
 - b) catturati da pescherecci dell'Unione che non sono registrati in un porto di una delle regioni di cui al paragrafo 1;
 - c) importati da paesi terzi.
5. Il paragrafo 4, lettera b), non si applica se la capacità esistente dell'industria di trasformazione nella regione ultraperiferica interessata supera il quantitativo della materia prima fornita.
6. Al fine di evitare sovracompensazioni, l'indennizzo versato ai beneficiari che svolgono le attività di cui al paragrafo 1 nelle regioni ultraperiferiche o possiedono una nave registrata in un porto di tali regioni tiene conto:
 - a) per ciascun prodotto o categoria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, dei costi aggiuntivi derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni interessate; e
 - b) di qualsiasi altro tipo di intervento pubblico che incida sull'entità dei costi aggiuntivi.
7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 52 intesi a stabilire i criteri per il calcolo dei costi aggiuntivi derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni interessate.

¹³ Decisione (UE) 2015/1565 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che approva, a nome dell'Unione europea, la dichiarazione sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese (GU L 244 del 14.9.2015, pag. 55).

Articolo 22

Tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi [...] acquatici

1. **[...] Per conseguire l'obiettivo specifico di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera f), è erogato un sostegno per** azioni per la tutela e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi **acquatici**, ivi compreso nelle acque interne.
2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 può riguardare **tra l'altro**:
 - a) indennizzi a favore dei pescatori per la raccolta in mare di attrezzi da pesca perduti e rifiuti marini;
 - b) investimenti intesi a predisporre nei porti **o in altre infrastrutture** adeguate strutture in cui depositare gli attrezzi da pesca perduti e i rifiuti marini raccolti dal mare;
 - c) azioni intese a conseguire o mantenere un buono stato ecologico dell'ambiente marino, come previsto all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE;
 - d) l'attuazione di misure di protezione spaziale istituite a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE;
 - e) la gestione, il ripristino e la sorveglianza **e il monitoraggio** di zone Natura 2000, **[...]** **tenuto conto** dei quadri di azioni prioritarie istituiti a norma dell'articolo 8 della direttiva 92/43/CEE;
 - f) la protezione di specie di cui alla direttiva 92/43/CEE e alla direttiva 2009/147/CE, **[...]** **tenuto conto dei** quadri di azioni prioritarie istituiti a norma dell'articolo 8 della direttiva 92/43/CEE [...]; [...]
 - g) **il ripristino di acque interne in conformità del programma di misure istituito a norma dell'articolo 11 della direttiva 2000/60/CE.**

CAPO III

Priorità 2: promuovere le attività di [...] acquacoltura sostenibile e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

SEZIONE 1

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL SOSTEGNO

Articolo 22 nuovo

Obiettivi specifici

1. **Il sostegno di cui al presente capo riguarda gli interventi che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della PCP definiti all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 attraverso uno o più dei seguenti obiettivi specifici:**
 - a) **promozione delle attività di acquacoltura sostenibile;**
 - b) **promozione della commercializzazione, della qualità e del valore aggiunto dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, e della trasformazione di tali prodotti.**
2. **Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), può inoltre riguardare l'acquacoltura che fornisca servizi ambientali, nonché la promozione della salute e del benessere degli animali nell'acquacoltura in conformità del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.**
3. **Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b) può anche contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'OCM secondo quanto previsto all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1380/2013, compresi i piani di produzione e di commercializzazione di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 139/2013.**

SEZIONE 2

CONDIZIONI SPECIFICHE

Articolo 23

Acquacoltura

1. [...] ¹⁴ [...] ¹⁵
2. [...] **Per conseguire l'obiettivo specifico di cui al nuovo articolo 22, paragrafo 1, lettera a) attraverso la promozione delle attività di acquacoltura, il sostegno** è conforme ai piani strategici nazionali pluriennali per lo sviluppo dell'acquacoltura di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
3. [...].

¹⁴ Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

¹⁵ Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1).

Articolo 24

[...]

Articolo 25

Trasformazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura

[...] . [...]]

[...] . **Per quanto riguarda le imprese diverse dalle PMI, per conseguire l'obiettivo specifico di cui al nuovo articolo 22, paragrafo 1, lettera b) attraverso la trasformazione, il sostegno [...] può essere erogato unicamente mediante gli strumenti finanziari di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni] e InvestEU, in conformità dell'articolo 10 di detto regolamento.**

CAPO IV

Priorità 3: consentire la crescita di un'economia blu sostenibile e promuovere [...] lo sviluppo di comunità della pesca e dell'acquacoltura nelle aree costiere e interne

SEZIONE 1

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL SOSTEGNO

Articolo 25 nuovo

Obiettivo specifico

Il sostegno di cui al presente capo riguarda gli interventi che contribuiscono allo sviluppo di comunità della pesca e dell'acquacoltura nelle aree costiere e interne.

SEZIONE 2

CONDIZIONI SPECIFICHE

Articolo 26

Sviluppo locale di tipo partecipativo

1. **Per conseguire l'obiettivo specifico di cui all'articolo 25 nuovo, è erogato un sostegno per azioni realizzate attraverso lo sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni].**
2. Ai fini del sostegno del FEAMPA, le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni] garantiscono che le comunità locali **della pesca o dell'acquacoltura** sfruttino più efficacemente e traggano vantaggio dalle opportunità offerte dall'economia blu sostenibile, mettendo a frutto e valorizzando le risorse umane, sociali, culturali e ambientali.

Le strategie possono spaziare da quelle incentrate sulla pesca a strategie più vaste volte alla diversificazione delle zone di pesca.

Articolo 27

[...]

CAPO V

Priorità 4: rafforzare la governance internazionale degli oceani e garantire oceani e mari sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile

SEZIONE 1

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL SOSTEGNO

Articolo 26 nuovo

Obiettivo specifico

Il sostegno di cui al presente capo riguarda gli interventi che contribuiscono al rafforzamento della governance internazionale degli oceani e alla gestione sostenibile dei mari e degli oceani attraverso la promozione di conoscenze oceanografiche, sorveglianza marittima e/o la cooperazione dei servizi di guardia costiera.

SEZIONE 2

CONDIZIONI SPECIFICHE

Articolo 27

Conoscenze oceanografiche

Per conseguire l'obiettivo specifico di cui al nuovo articolo 26 attraverso la promozione di conoscenze oceanografiche, è erogato un sostegno per azioni di raccolta, gestione e utilizzo dei dati volti a migliorare le conoscenze sullo stato dell'ambiente marino, allo scopo di:

- a) **conseguire o mantenere un buono stato ecologico dell'ambiente marino, come previsto all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE;**
- b) **garantire la conformità ai requisiti in materia di monitoraggio e di designazione e gestione di siti a norma della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE;**
- c) **sostenere la pianificazione dello spazio marittimo di cui alla direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶; o**
- d) **migliorare la qualità e la condivisione dei dati attraverso la rete europea di osservazione e di dati dell'ambiente marino (EMODnet).**

Articolo 28

Sorveglianza marittima

[...] [...] **Per conseguire l'obiettivo specifico di cui all'articolo 26 nuovo attraverso la promozione della sorveglianza marittima, è erogato un sostegno** per azioni che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi del **CISE** [ambiente comune per la condivisione delle informazioni].

2. [...]]

¹⁶ Direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 135).

Articolo 29

Cooperazione dei servizi di guardia costiera

1. **[...] Per conseguire l'obiettivo specifico di cui all'articolo 26 nuovo attraverso la promozione della cooperazione dei servizi di guardia costiera, è erogato un sostegno per** azioni svolte dalle autorità nazionali per contribuire alla cooperazione europea nelle funzioni di guardia costiera di cui all'articolo 53 del regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷, all'articolo 2 ter del regolamento (UE) 2016/1625 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸ e all'articolo 7 bis del regolamento (UE) 2016/1626 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁹.
2. [...]
3. [...]

¹⁷ Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).

¹⁸ Regolamento (UE) 2016/1625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 77).

¹⁹ Regolamento (UE) 2016/1626 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, recante modifica del regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea di controllo della pesca (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 80).

CAPO VI

Modalità di attuazione in regime di gestione concorrente

SEZIONE 1

SOSTEGNO DEL FEAMPA

Articolo 30

*[...] **Indennizzi per** costi aggiuntivi o mancato guadagno*

[...] **Gli indennizzi per** i costi aggiuntivi o il mancato guadagno sono erogati in una delle forme di cui all'articolo **48, paragrafo 1**, lettere [...], **b)**, c) e d) [...], del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni].

Articolo 31

Determinazione dei tassi di cofinanziamento

Il tasso massimo di cofinanziamento del FEAMPA **per obiettivo specifico è pari all'80%, fatta eccezione per quello di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera e), che è finanziato al 100%.**

Articolo 32

Intensità dell'aiuto pubblico

1. Gli Stati membri applicano un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 50% della spesa totale ammissibile dell'operazione.
2. In deroga al paragrafo 1, specifiche aliquote massime di intensità di aiuto per taluni [...] **obiettivi specifici** e tipologie di operazione sono stabilite nell'allegato III.
3. Se un'operazione rientra nell'ambito di più righe da 2 a **22** dell'allegato III si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto.
4. Se un'operazione rientra nell'ambito di una o più righe da 2 a **22** dell'allegato III e, al tempo stesso, della riga 1 di tale allegato, si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto di cui alla riga 1.

SEZIONE 2

GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 33

Interruzione dei termini di pagamento

1. In conformità dell'articolo 90, paragrafo 4, del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni], la Commissione può interrompere i termini di pagamento per la totalità o una parte di una domanda di pagamento in caso di accertata inadempienza, da parte di uno Stato membro, delle norme applicabili nell'ambito della PCP, se l'inadempienza è tale da incidere sulle spese figuranti in una domanda di pagamento per le quali è chiesto il pagamento intermedio.
2. Prima dell'interruzione di cui al paragrafo 1 la Commissione informa lo Stato membro interessato in merito all'accertata inadempienza e gli dà la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro un periodo di tempo ragionevole.
3. L'interruzione di cui al paragrafo 1 è proporzionata, tenuto conto della natura, della gravità, della durata e della reiterazione dell'inadempienza.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti [...] **di esecuzione** [...] intesi a definire i casi di inadempienza di cui al paragrafo 1. **Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 53, paragrafo 2.**

Articolo 34

Sospensione dei pagamenti

1. In conformità dell'articolo 91, paragrafo 3, del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni], la Commissione può adottare atti di esecuzione che sospendono la totalità o una parte dei pagamenti intermedi nell'ambito del programma in caso di grave inadempienza, da parte di uno Stato membro, delle norme applicabili nell'ambito della PCP, se la grave inadempienza è tale da incidere sulle spese figuranti in una domanda di pagamento per le quali è chiesto il pagamento intermedio.
2. Prima della sospensione di cui al paragrafo 1 la Commissione comunica allo Stato membro che ritiene che sussista un caso di grave inadempienza delle norme applicabili nell'ambito della PCP e gli dà la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro un periodo di tempo ragionevole.
3. La sospensione di cui al paragrafo 1 è proporzionata, tenuto conto della natura, della gravità, della durata e della reiterazione dell'inadempienza.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti [...] **di esecuzione [...]** intesi a definire i casi di inadempienza grave di cui al paragrafo 1. **Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 53, paragrafo 2.**

Articolo 35

Rettifiche finanziarie applicate dagli Stati membri

1. In conformità dell'articolo 97, paragrafo 4, del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni], gli Stati membri applicano rettifiche finanziarie in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del presente regolamento.
2. Nei casi delle rettifiche finanziarie di cui al paragrafo 1 gli Stati membri stabiliscono l'ammontare della rettifica, che è proporzionata tenuto conto della natura, della gravità, della durata e della reiterazione dell'infrazione o del reato da parte del beneficiario e dell'entità del contributo del FEAMPA all'attività economica del beneficiario.

Articolo 36

Rettifiche finanziarie applicate dalla Commissione

1. In conformità dell'articolo 98, paragrafo 5, del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni], la Commissione adotta atti di esecuzione per procedere a rettifiche finanziarie con cui viene soppressa la totalità o una parte del contributo dell'Unione a un programma se, effettuate le necessarie verifiche, conclude che:
 - a) le spese figuranti in una domanda di pagamento sono inficiate da casi di inosservanza, da parte del beneficiario, degli obblighi di cui all'articolo 12, paragrafo 2, e lo Stato membro non le ha corrette prima dell'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo;
 - b) le spese figuranti in una domanda di pagamento sono inficiate da casi di grave inadempienza delle norme della PCP da parte dello Stato membro, che hanno determinato la sospensione del pagamento ai sensi dell'articolo 34, e lo Stato membro non dimostra di aver adottato le necessarie azioni correttive volte a garantire, in futuro, il rispetto e l'attuazione delle norme applicabili.
2. La Commissione stabilisce l'ammontare della rettifica tenendo conto della natura, della gravità, della durata e della reiterazione della grave inadempienza delle norme della PCP da parte dello Stato membro o del beneficiario e dell'entità del contributo del FEAMPA all'attività economica del beneficiario stesso.
3. Se non è possibile quantificare con precisione l'importo delle spese connesse all'inadempienza delle norme della PCP da parte dello Stato membro, la Commissione applica una rettifica finanziaria su base forfettaria o estrapolata a norma del paragrafo 4.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti [...] **di esecuzione** [...] al fine di determinare i criteri per stabilire il livello della rettifica finanziaria da applicare e i criteri per applicare rettifiche finanziarie su base forfettaria o estrapolata. **Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 53, paragrafo 2.**

SEZIONE 3

SORVEGLIANZA E RELAZIONI

{L'articolo 37: "Quadro di sorveglianza e valutazione", sarà esaminato in una fase successiva}

Articolo 38

[...]

TITOLO III: SOSTEGNO IN REGIME DI GESTIONE DIRETTA E INDIRETTA

Articolo 39

Ambito di applicazione geografico

[...] **Il sostegno di cui** al presente titolo può **applicarsi** anche alle operazioni [...] che si svolgono, **nella loro totalità o in parte**, al di fuori **di uno Stato membro** [...], **incluso fuori** dall'Unione, ad eccezione dell'assistenza tecnica.

CAPO I

Priorità 1: promuovere la pesca sostenibile e la conservazione delle risorse biologiche [...] acquatiche

Articolo 40

Attuazione della PCP

Il FEAMPA sostiene l'attuazione della PCP tramite:

- a) la fornitura di consulenze e conoscenze scientifiche al fine di promuovere decisioni corrette ed efficienti in materia di gestione della pesca nell'ambito della PCP, anche attraverso la partecipazione di esperti a organismi scientifici;
- b) lo sviluppo e l'attuazione di un regime unionale di controllo della pesca quale previsto all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ulteriormente specificato nel regolamento (CE) n. 1224/2009;
- c) il funzionamento di consigli consultivi istituiti a norma dell'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1380/2013, che perseguono un obiettivo che si iscrive nel quadro della PCP e la sostiene;
- d) contributi volontari alle attività di organizzazioni internazionali che operano nel settore della pesca, conformemente all'articolo 29 e all'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 41²⁰

Promozione di mari sani e puliti

1. Il FEAMPA A sostiene la promozione di mari sani e puliti, anche attraverso azioni volte a sostenere l'attuazione della direttiva 2008/56/CE e azioni volte a garantire la coerenza con il conseguimento di un buono stato ecologico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, lettera j), del regolamento (UE) n. 1380/2013, e l'attuazione della strategia europea per la plastica nell'economia circolare.
2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è conforme alla normativa ambientale dell'Unione, in particolare all'obiettivo di conseguire o mantenere un buono stato ecologico previsto all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE.

CAPO II

Priorità 2: promuovere le attività di [...] acquacoltura [...] sostenibile e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

Articolo 42

Informazioni sul mercato

Il FEAMPA sostiene lo sviluppo e la diffusione, da parte della Commissione, di informazioni sul mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura a norma dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1379/2013.

²⁰ Il presente articolo sarà spostato al Capo IV "Priorità 4: rafforzare la governance internazionale degli oceani e garantire oceani e mari sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile"

CAPO III

Priorità 3: consentire la crescita di un'economia blu sostenibile e promuovere [...] lo sviluppo di comunità della pesca e dell'acquacoltura nelle aree costiere e interne

Articolo 43

Politica marittima e sviluppo di un'economia blu sostenibile

Il FEAMPA sostiene l'attuazione della politica marittima tramite:

- a) la promozione di un'economia blu sostenibile, a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici;
- b) la promozione di una governance e di una gestione integrate della politica marittima, in particolare attraverso la pianificazione dello spazio marittimo, strategie per i bacini marini e la cooperazione marittima regionale;
- c) il rafforzamento del trasferimento e dell'uso dei risultati della ricerca, dell'innovazione e della tecnologia nell'economia blu sostenibile, compresa la rete europea di osservazione e di dati dell'ambiente marino (EMODnet);
- d) il miglioramento delle competenze in campo marittimo, della conoscenza degli oceani e della condivisione di dati socioeconomici sull'economia blu sostenibile;
- e) lo sviluppo di pipeline di progetti e di strumenti di finanziamento innovativi.

CAPO IV

Priorità 4: rafforzare la governance internazionale degli oceani e garantire oceani e mari sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile

Articolo 44

Sicurezza e sorveglianza marittima

Il FEAMPA sostiene la promozione della sicurezza e sorveglianza marittima, anche tramite la condivisione di dati, la cooperazione delle agenzie e dei servizi di guardia costiera e la lotta contro le attività criminali e illegali in mare.

Articolo 45

Governance internazionale degli oceani

Il FEAMPA sostiene l'attuazione della governance internazionale degli oceani tramite:

- a) contributi volontari a organizzazioni internazionali attive nel settore della governance degli oceani;
- b) la cooperazione e il coordinamento volontari tra forum, organizzazioni, organismi e istituzioni internazionali nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e di altri accordi, intese e partenariati internazionali pertinenti;
- c) l'attuazione di partenariati per gli oceani tra l'Unione ed altri attori pertinenti;
- d) l'attuazione di accordi, intese e strumenti internazionali pertinenti che mirino a promuovere una migliore governance degli oceani, nonché lo sviluppo di azioni, misure, strumenti e conoscenze che garantiscano oceani sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile;
- e) l'attuazione di pertinenti accordi, misure e strumenti internazionali per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;
- f) la cooperazione internazionale e lo sviluppo della ricerca e dei dati sugli oceani.

CAPO V

Modalità di attuazione in regime di gestione diretta e indiretta

Articolo 46

Forme di finanziamento dell'Unione

1. Il FEAMPA può erogare finanziamenti in una delle forme di cui al regolamento (UE) [regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione], in particolare appalti a norma del titolo VII di detto regolamento e sovvenzioni a norma del titolo VIII dello stesso regolamento. Può inoltre erogare finanziamenti nella forma di strumenti finanziari nell'ambito di operazioni di finanziamento misto di cui all'articolo 47.
2. La valutazione delle proposte di sovvenzione può essere effettuata da esperti indipendenti.

Articolo 47

Operazioni di finanziamento misto

Le operazioni di finanziamento misto nell'ambito del FEAMPA sono eseguite in conformità del regolamento (UE) [regolamento relativo a InvestEU] e del titolo X del regolamento (UE) [regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione].

{L'articolo 48: "Valutazione", sarà esaminato in una fase successiva}

Articolo 49

Audit

Gli audit sull'utilizzo del contributo dell'Unione effettuati da persone o soggetti anche diversi da quelli autorizzati dalle istituzioni o dagli organismi dell'Unione costituiscono la base della garanzia globale di affidabilità a norma dell'articolo 127 del regolamento (UE) [regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione].

Articolo 50

Informazione, comunicazione e pubblicità

1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.
2. La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul FEAMPA, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie assegnate al FEAMPA contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono alle priorità di cui all'articolo 4.

Articolo 51

Soggetti idonei

1. Oltre ai criteri di cui all'articolo 197 del regolamento (UE) [regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione] si applicano i criteri di ammissibilità di cui ai paragrafi 2 e 3.
2. Sono ammessi i seguenti soggetti:
 - i soggetti giuridici stabiliti in uno Stato membro o in un paese terzo elencato nel programma di lavoro, alle condizioni specificate ai paragrafi 3 e 4;
 - i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell'Unione o le organizzazioni internazionali.
3. Sono eccezionalmente ammessi a partecipare i soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo, ove ciò sia necessario per il conseguimento degli obiettivi di una determinata azione.
4. I soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo che non è associato al programma dovrebbero, in linea di principio, sostenere i costi di partecipazione.

TITOLO IV: DISPOSIZIONI PROCEDURALI

{L'articolo 52: "Esercizio della delega", sarà esaminato in una fase successiva}

Articolo 53

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato del Fondo per gli affari marittimi, [...] la pesca **e l'acquacoltura**. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio²¹.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [...] **5** del regolamento (UE) n. 182/2011.

²¹ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

TITOLO V: DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 53 bis

Modifiche del regolamento 2017/1004

L'articolo 6 del regolamento (UE) 2017/1004 è così modificato:

1) All'articolo 6 del regolamento (UE) 2017/1004 i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente:

"1. Fatti salvi gli obblighi in materia di raccolta dei dati a essi attualmente imposti dal diritto dell'Unione, gli Stati membri raccolgono dati nell'ambito di un piano di lavoro redatto in conformità al programma pluriennale dell'Unione ("piano di lavoro nazionale").

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione per via elettronica i rispettivi piani di lavoro nazionali entro il 31 ottobre dell'anno precedente l'anno a decorrere dal quale il piano di lavoro deve essere applicato, a meno che non si applichi ancora un piano esistente, nel qual caso essi ne informano la Commissione.

3. La Commissione adotta atti di esecuzione che approvano i piani di lavoro nazionali di cui ai paragrafi 1 e 1 bis entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'anno a decorrere dal quale il piano di lavoro deve essere applicato. Nell'ambito dell'approvazione dei piani di lavoro nazionali, la Commissione tiene conto della valutazione effettuata dal CSTEP conformemente all'articolo 10 del presente regolamento. Se la valutazione indica che un piano di lavoro nazionale non è conforme a tale articolo o non garantisce l'interesse scientifico dei dati o la qualità sufficiente dei metodi e delle procedure proposti, la Commissione ne informa senza indugio lo Stato membro interessato e segnala le modifiche che ritiene necessario apportare a tale piano di lavoro. Lo Stato membro interessato presenta in seguito alla Commissione un piano nazionale di lavoro riveduto.";

2) è inserito il seguente paragrafo 5:

"5. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le norme concernenti le procedure e il formato per la presentazione dei piani di lavoro nazionali di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 25, paragrafo 2."

{L'articolo 54 "Abrogazione", l'articolo 55 "Disposizioni transitorie" e l'articolo 56 "Entrata in vigore e data di applicazione" saranno esaminati in una fase successiva allo scopo di allinearli all'impostazione adottata per il regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni]}

*Per il Parlamento europeo
Il presidente*

*Per il Consiglio
Il presidente*

{Allegato I: "Indicatori comuni" - sarà esaminato in una fase successiva}

ALLEGATO II

[...]

[...]

[...]

ORGANIZZAZIONE DI SOSTEGNO IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE

<u>Obiettivi strategici di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni]</u>	<u>Priorità del FEAMPA</u>	<u>FEAMPA</u> <u>Obiettivi specifici</u>	<u>Nomenclatura da utilizzare nel piano di finanziamento</u>
<u>un'Europa più verde e a basse emissioni di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della gestione e prevenzione dei rischi</u>	<u>1. promuovere la pesca sostenibile e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche</u>	<u>rafforzare le attività di pesca sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale</u>	<u>1.1</u>
		<u>aumentare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di CO2</u>	<u>1.2</u>
		<u>promuovere l'adeguamento della capacità di pesca alle possibilità di pesca e contribuire a un tenore di vita equo in caso di specifico arresto temporaneo delle attività di pesca</u>	<u>1.3</u>
		<u>favorire il controllo della pesca e l'affidabilità dei dati destinati a un processo decisionale basato sulle conoscenze</u>	<u>1.4</u>
		<u>promuovere condizioni di parità per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura prodotti nelle regioni ultraperiferiche</u>	<u>1.5</u>
		<u>contribuire alla tutela e al ripristino degli ecosistemi acquatici</u>	<u>1.6</u>

	<u>2. promuovere le attività di acquacoltura sostenibile e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura</u>	<u>promuovere le attività di acquacoltura sostenibile e economicamente redditizie, in conformità dell'articolo 34, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1380/2013</u>	<u>2.1</u>
		<u>sviluppare mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura competitivi, trasparenti e sostenibili, nonché trasformare tali prodotti, in conformità dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e del regolamento (UE) n. 1379/2013</u>	<u>2.2</u>
	<u>4. rafforzare la governance internazionale degli oceani e garantire oceani e mari sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile</u>	<u>rafforzare la gestione sostenibile degli oceani e dei mari attraverso la promozione di conoscenze oceanografiche, la sorveglianza marittima e/o la cooperazione dei servizi di guardia costiera</u>	<u>4.1</u>
<u>un'Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato delle zone urbane, rurali e costiere e delle iniziative locali</u>	<u>3. consentire la crescita di un'economia blu sostenibile e promuovere lo sviluppo di comunità della pesca e dell'acquacoltura nelle aree costiere e interne</u>	<u>sviluppare comunità della pesca e dell'acquacoltura nelle aree costiere e interne</u>	<u>3.1</u>
	<u>Assistenza tecnica</u>		

ALLEGATO III

ALIQUOTE MASSIME SPECIFICHE DI INTENSITÀ DI AIUTO IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE

NUMERO DI RIGA	TIPOLOGIA DI OPERAZIONE	ALIQUOTA MASSIMA DI INTENSITÀ DI AIUTO
1	Prima acquisizione di un peschereccio o sostituzione o ammodernamento di un motore principale o ausiliario	<u>40%</u>
2	Operazioni intese a contribuire all'attuazione dell'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e a migliorare la selettività degli attrezzi da pesca con riguardo alla taglia o alla specie	100%
3	Altre operazioni intese a contribuire all'attuazione dell'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013: - operazioni intese a migliorare le infrastrutture di porti di pesca, sale per la vendita all'asta, luoghi di sbarco e ripari di pesca al fine di agevolare lo sbarco e il magazzinaggio delle catture indesiderate operazioni [...] in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1379/2013.	75%
4	Operazioni intese a migliorare la salute, la sicurezza e le condizioni di lavoro a bordo dei pescherecci	75%
5	Operazioni nelle regioni ultraperiferiche	85%

6	Operazioni nelle isole greche periferiche e nelle isole croate di Dugi Otok, Vis, Mljet e Lastovo	85%
7	Articolo 19 Controllo ed esecuzione	85%
8	Operazioni connesse alla piccola pesca costiera (anche in materia di controllo ed esecuzione)	100%
9	Quando il beneficiario è un organismo pubblico o un'impresa incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale di cui all'articolo 106, paragrafo 2, del trattato, qualora il sostegno sia erogato per la gestione di tali servizi	100%
10	Gli indennizzi relativi ai costi aggiuntivi o al mancato guadagno di cui all'articolo 30, inclusi 17, 18, 21 e 23	100%
11	Articolo 20 Raccolta e trattamento di dati a fini scientifici e di gestione della pesca e dell'acquacoltura	100%
12	Articolo 22 Tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini, costieri e delle acque interne	100%
13	Articolo 23 Operazioni di sostegno all'acquacoltura sostenibile attuate dalle PMI	60%

14	<p>Articolo 26</p> <p>Sviluppo locale di tipo partecipativo</p> <p>Operazioni che soddisfano almeno uno dei criteri seguenti:</p> <p>i) interesse collettivo;</p> <p>ii) beneficiario collettivo;</p> <p>iii) elementi innovativi, se del caso, a livello locale <u>oppure pubblico accesso garantito ai risultati delle operazioni.</u></p>	100%
15	Spese di gestione dei FLAG	100%
16	<p>Operazioni diverse da quelle coperte nella riga 14 che soddisfano i criteri seguenti:</p> <p>i) interesse collettivo;</p> <p>ii) beneficiario collettivo;</p> <p>iii) elementi innovativi <u>oppure pubblico accesso garantito ai risultati delle operazioni.</u></p>	100%
17	Operazioni <u>correlate</u> [...] alle conoscenze oceanografiche, alla sorveglianza marittima e/o alla cooperazione dei servizi di guardia costiera	100%

18	Operazioni connesse alla progettazione, allo sviluppo, alla sorveglianza, alla valutazione e alla gestione di sistemi trasparenti per lo scambio di possibilità di pesca tra gli Stati membri, in conformità dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013	100%
19	Operazioni a sostegno di prodotti, processi o attrezzature innovativi nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione	75%
20	Operazioni attuate da organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali	75%
21	Operazioni attuate da organizzazioni di pescatori o altri beneficiari collettivi	60%
22	Strumenti finanziari	100%

ALLEGATO IV

Coefficienti per il calcolo degli importi del sostegno per gli obiettivi in materia di cambiamenti climatici e ambiente

[...] OBIETTIVO SPECIFICO O CONDIZIONE SPECIFICA	NOMENCLATURA DA UTILIZZARE NEL PROGRAMMA	Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici	Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi in materia di ambiente
<i>Spesa destinata alla priorità 1: promuovere la pesca sostenibile e la conservazione delle risorse biologiche [...] acquatiche</i>			
<i>Articolo 14, paragrafo 1, lettera a) [...] rafforzare le attività di pesca sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale, esclusa la prima acquisizione di un peschereccio</i>	1.1	40%	100% *
<i>Articolo 16 [...] Prima acquisizione di un peschereccio [...]</i>	1.1	0%*	0% per le spese relative alla prima acquisizione di un peschereccio da parte di un giovane pescatore [...]
<u>Articolo 16 nuovo</u> <u>Sostituzione o</u> <u>ammodernamento di un</u> <u>motore principale o</u> <u>ausiliario</u>	<u>1.2</u>	<u>40%</u>	<u>40%</u>

[...] [.../	[...]	[...]	[...]
Articolo 17[...] <i>Arresto definitivo delle attività di pesca</i>	1.[...] 3	100% se il sostegno è destinato alla demolizione del peschereccio 0%* se il sostegno è destinato all'adattamento del peschereccio per adibirlo ad attività diverse dalla pesca commerciale	0%*
Articolo 18 <i>Arresto [...] temporaneo delle attività di pesca</i>	1.[...] 3	40%	40%
Articolo 19 <i>Controllo ed esecuzione</i>	1.[...] 4	0%	40%
Articolo 20 <i>Raccolta e trattamento di dati a fini scientifici e di gestione della pesca <u>e dell'acquacoltura</u></i>	1.[...] 4	0%	40%
Articolo 21 <i>Indennizzo per i costi aggiuntivi gravanti sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura nelle regioni ultraperiferiche</i>	1.[...] 5	0%	0%
Articolo 22 <i>Tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi</i>	1.[...] 6	40%	100%

<i>marini, [...] costieri e delle acque interne</i>			
<p><i>Spesa destinata alla priorità 2: promuovere le attività di [...] acquacoltura sostenibile [...] e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura</i></p>			
Articolo 23 <i>Acquacoltura</i>	2.1	0%*	40%
[...] [...]	[...]	[...]	[...]
Articolo [...] 22 nuovo [...] <u>sviluppare mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura competitivi, trasparenti e sostenibili, nonché trasformare tali prodotti, in conformità dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e del regolamento (UE) n. 1379/2013</u>	2 nuovo .1	0%*	0%
<p><i>Spesa destinata alla priorità 3: consentire la crescita di un'economia blu sostenibile e promuovere [...] lo sviluppo di comunità della pesca e dell'acquacoltura nelle aree costiere e interne;</i></p>			
Articolo 26 <i>Sviluppo locale di tipo partecipativo</i>	3.1	0%*	40%
[...] [...]	[...]	[...]	[...]
<p><i>Spesa destinata alla priorità 4: rafforzare la governance internazionale degli oceani e garantire oceani e mari sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile</i></p>			

<u>Articolo 27</u>	<u>4.1</u>	<u>40%</u>	<u>100%</u>
<u>Conoscenze oceanografiche</u>			
Articolo 28 <i>Sorveglianza marittima</i>	4.1	0%	0%
Articolo 29 <i>Cooperazione dei servizi di guardia costiera</i>	4.1	0%	0%
<i>Spesa destinata all'assistenza tecnica</i>			
<i>Assistenza tecnica</i>	5.1	0%*	0%*

Uno Stato membro può proporre nel proprio programma che a un **obiettivo specifico o una condizione specifica** [...] contrassegnato/a con un * nella tabella sia assegnato un coefficiente del 40%, purché possa dimostrare la pertinenza di tale **obiettivo specifico o condizione specifica** [...] per la mitigazione dei cambiamenti climatici o l'adattamento agli stessi o per gli obiettivi ambientali, a seconda dei casi.

[ALLEGATO V - Disposizione tra parentesi]
